



COMUNE DI GARGNANO

Provincia di Brescia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n° 50/2014 del 31.07.2014

SEDUTA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: Determinazione aliquote e detrazioni relative all'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2014.

L'anno **DUEMILAQUATTORDICI** addì **TRENTUNO** del mese di **LUGLIO** alle ore 20:30 presso il Centro Civico Multifunzionale "Andrea Castellani" sito in Gargnano in Via Teatro n. 14. Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. All'appello risultano:

	Presenti	Assenti
Giovanni Albini (Sindaco)	X	
Gianfranco Scarpetta	X	
Giacomo Villaretti	X	
Fernanda Bertella	X	
Fiorenzo Razzi	X	
Marino Piacenza	X	
Silvano Raggi	X	
Paolo Castellini	X	
Stefano Del Pozzo	X	
Bruno Bignotti	X	
Nicola Zanini	X	
Daniele Larcher	X	
Marcello Festa	X	
Totali	13	0

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale dott.ssa Marilena Però che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. Giovanni Albini in qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato al posto n. 9 dell'ordine del giorno.

OGGETTO: Determinazione aliquote e detrazioni relative all'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2014.

Relazione sull'argomento il Sindaco.

Dopodiché,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- gli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011 e l'art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni con la Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, con i quali veniva istituita l'imposta municipale propria (IMU);
- l'art. 13, comma 6, del D.L. n. 201 del 2011, che fissa l'aliquota di base nella misura dello 0,76 per cento, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a tre punti percentuali;
- l'art. 13, comma 7, del D.L. n. 201 del 2011, che dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a due punti percentuali;
- l'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201 del 2011, come riformulato dall'art. 1, comma 707, della legge n. 147 del 27.12.2013, che dispone che l'IMU non si applica all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, ad eccezione di quelle di lusso, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- l'art. 1, comma 708 della legge n. 147/2013 che dispone che a decorrere dall'anno 2014 non è dovuta l'IMU per i fabbricati rurali strumentali, così come definiti dall'art. 9, comma 3 bis, del D.L. n. 557 del 1993;
- l'art. 1, comma 380, della legge n. 228 del 2012, che dispone che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento.

DATO ATTO che l'art. 14, comma 6, del predetto D.Lgs. n. 23/2011 stabilisce che *“E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”*.

EVIDENZIATO che i comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997 n. 446, provvedono a *“disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti”*.

VISTO l'art. 27, comma 8 della Legge. n. 448 del 28.12.2001 il quale dispone che: *“il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*.

VISTO l'art. 1, comma 169 della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni,*

anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno".

PRESO ATTO:

- che con decreto del Ministero dell'Interno del 19.12.2013 veniva differito al 28.02.2014 il termine di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali;
- che tale termine è stato ulteriormente differito in un primo tempo al 30.04.2014 (decreto del Ministero dell'Interno del 13.02.2014), successivamente al 31.07.2014 (decreto del Ministero dell'Interno del 29.04.2014) ed infine al 30.09.2014 (decreto del Ministero dell'Interno del 18.07.2014).

RICORDATO che con deliberazione n. 49 adottata nella seduta in corso e dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, è stato approvato il regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) istituita dall'art. 1, comma 639 della Legge n. 147/2013, che vede tra le sue tre componenti anche l'IMU.

CONSIDERATO che, sulla base del gettito IMU riferito dell'annualità 2013 ed alla luce delle modifiche normative in vigore dal 1° gennaio 2014, nonché delle specifiche necessità del bilancio per l'esercizio finanziario in corso, appare opportuno determinare per l'anno 2014 le aliquote e le detrazioni relative all'imposta municipale propria (IMU) come di seguito indicate:

	Aliquote	Detrazioni
Aliquota ordinaria da applicarsi a tutti gli immobili per i quali non sia stabilita un'aliquota specifica	1,04%	
Abitazioni principali di categoria catastale A/1, A/8 o A/9 e relative pertinenze (massimo una per categoria catastale C/2, C/6 e C/7)	0,40%	€ 200,00
Abitazioni concessa in locazione, con contratto registrato, ad uso abitazione principale, con residenza anagrafica del locatario all'interno dell'immobile; nel caso specifico è fatto obbligo al contribuente di presentare dichiarazione IMU	0,60%	
Immobili produttivi individuati nella categoria catastale D, fatta eccezione per la categoria catastale D/10 (fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole che risultano esentati dal versamento dell'imposta in quanto il comune di Gargnano è classificato quale comune montano).	0,90%	
Terreni agricoli	esenti (*)	

(*) esenzione ai sensi dell'art. 7, comma 1 lettera h del D.Lgs. n. 504/1992, in quanto il Comune di Gargnano rientra nell'elenco ISTAT dei comuni classificati montani

RICORDATO che l'art. 22 del D.L. n. 66 del 24.04.2014, convertito con modificazioni dalla Legge n. 89 del 23.06.2014, prevede che con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze dovranno essere individuati i comuni di collina e di montagna nei quali, a decorrere dall'anno 2014, i terreni agricoli non saranno più esenti ai fini IMU.

CONSIDERATO che, qualora il Comune di Gargnano non dovesse rientrare più tra quelli per i quali è prevista l'esenzione dall'IMU per i terreni agricoli e qualora non fosse deliberata una specifica aliquota, stante il quadro tariffario di cui sopra, essi sarebbero soggetti all'aliquota dell'1,04%.

RITENUTO pertanto opportuno prevedere per i terreni agricoli l'aliquota dello 0,76% da applicare unicamente nel caso in cui essi dovessero risultare non più esenti a seguito delle modifiche normative in itinere.

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione, resi dai competenti responsabili del servizio, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto.

SENTITA la relazione del Sindaco.

UDITI gli interventi dei consiglieri comunali, registrati su supporto informatico ed oggetto di successiva trascrizione.

Con 9 voti favorevoli e 3 voti contrari (Bruno Bignotti, Nicola Zanini e Daniele Larcher), essendo 13 i presenti, 12 i votanti e 1 l'astenuuto (Marcello Festa), espressi in forma palese per alzata di mano,

DELIBERA

- 1) Di determinare le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2014:

	Aliquote	Detrazioni
Aliquota ordinaria da applicarsi a tutti gli immobili per i quali non sia stabilita un'aliquota specifica	1,04%	
Abitazioni principali di categoria catastale A/1, A/8 o A/9 e relative pertinenze (massimo una per categoria catastale C/2, C/6 e C/7)	0,40%	€ 200,00
Abitazioni concesse in locazione, con contratto registrato, ad uso abitazione principale, con residenza anagrafica del locatario all'interno dell'immobile; nel caso specifico è fatto obbligo al contribuente di presentare dichiarazione IMU	0,60%	
Immobili produttivi individuati nella categoria catastale D, fatta eccezione per la categoria catastale D/10 (fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole che risultano esentati dal versamento dell'imposta in quanto il comune di Gargnano è classificato quale comune montano).	0,90%	
Terreni agricoli	esenti (vedi punti 2 e 3 del deliberato)	

- 2) Di precisare che, allo stato attuale, ai sensi dell'art. 7, comma 1 lettera h del D.Lgs. n. 504/1992, i terreni agricoli posti nel comune di Gargnano sono esenti dall'IMU in quanto il Comune stesso rientra nell'elenco ISTAT dei comuni classificati montani.
- 3) Di stabilire che, qualora i terreni agricoli posti nel territorio comunale di Gargnano non dovessero risultare più esenti a seguito delle modifiche normative in itinere, ad essi si applicherà l'aliquota dello 0,76%.
- 4) Di dare atto che le predette aliquote e detrazioni hanno effetto dal 1° gennaio 2014.
- 5) Di dare altresì atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina dell'IMU si rimanda all'apposita sezione del regolamento dell'imposta unica comunale (IUC) approvato con deliberazione n. 49 nel corso della presente seduta.

- 6) Di demandare all'ufficio tributi tutti gli adempimenti conseguenti all'adozione del presente provvedimento, compresa la trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.
- 7) Di dare inoltre atto, ai sensi dell'articolo 3, della Legge n. 241/1990 come modificata dalla Legge n. 15/2005 e dal D.Lgs. n. 104/2010 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Lombardia – seconda sezione staccata di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine di legittimità, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione all'albo pretorio o, in alternativa, entro 120 giorni al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 1199/1971.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la proposta del Sindaco intesa a dichiarare l'immediata eseguibilità della deliberazione attesa l'urgenza che il predetto provvedimento riveste.

VISTO l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Con 9 voti favorevoli e 3 voti contrari (Bruno Bignotti, Nicola Zanini e Daniele Larcher), essendo 13 i presenti, 12 i votanti e 1 l'astenuto (Marcello Festa), espressi in forma palese per alzata di mano,

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione **immediatamente eseguibile** ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

PARERE CIRCA LA REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto responsabile del servizio esprime parere **FAVOREVOLE**, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA** della proposta di deliberazione.
data 23.07.2014



Il Sindaco
Responsabile del Servizio
(Giovanni Albini)

PARERE CIRCA LA REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto responsabile del servizio economico-finanziario esprime parere **FAVOREVOLE**, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE** della proposta di deliberazione.
data 23.07.2014



Il Sindaco
Responsabile del Servizio Economico-Finanziario
(Giovanni Albini)

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
(Giovanni Albini)



Il Segretario Comunale
(dott.ssa Mariena Però)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene oggi pubblicata sul sito internet istituzionale del Comune (art. 32, commi 1 e 2, della Legge n. 69 del 18.06.2009), ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
Gargnano, li 22 AGO 2014



L'Istruttore Direttivo
(Gervio Dall'Aguardi)

DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

Si certifica che la suesposta deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.
Gargnano, li 19 AGO 2014



Il Segretario Comunale
(dott.ssa Mariena Però)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la suesposta deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge, per cui è divenuta esecutiva in data _____, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.
Gargnano, li _____

SPAZIO NON UTILIZZABILE